

N. 01135/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00067/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 67 del 2013, proposto da: **, rappresentata e difesa dall'avv. Zobeide Pastorelli, con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR in Bologna, Strada Maggiore 53;

contro

Questura di Ferrara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso cui domiciliata in Bologna, Via Guido Reni 4;

per l'annullamento

del decreto emesso dal Questore della Provincia di Ferrara in data 10 dicembre 2012, prot. 75/2012, avente ad oggetto il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno;

di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Ferrara;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Laura Marzano;

Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2015, i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente, cittadina del Camerun, ha impugnato il provvedimento notificatole in data 15 novembre 2012 con cui la Questura di Ferrara ha respinto l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione avendo rilevato l'esistenza, a suo carico, di una sentenza, pronunciata dalla Corte di Appello di Bologna, divenuta irrevocabile il 12 luglio 2011, di condanna alla reclusione di anni uno e mesi sei, per i reati previsti dagli artt. 416 e 640 c.p. nonché art. 55 D.Lgs. 231/2007, ossia per associazione per delinquere, truffa e utilizzo di carte di credito indebitamente procurate.

Ha censurato l'atto per violazione dell'art. 5, comma 5, e dell'art. 4, comma 3, D.Lgs. 286/98, nonché per difetto di motivazione e di istruttoria, per erronea valutazione dei fatti e per ingiustizia manifesta.

La Questura di Ferrara si è costituita in giudizio a ministero dell'Avvocatura dello Stato chiedendo la reiezione del ricorso.

Con ordinanza n. 77 del 14 febbraio 2013 la Sezione ha respinto l'istanza cautelare.

All'udienza pubblica del 26 novembre 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso non può essere accolto.

Secondo giurisprudenza costante, condivisa da questa Sezione, la condanna di un cittadino extracomunitario per truffa continuata in concorso, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 comma 3, e dell'art. 5 comma 4, D.Lgs. 286/1998, costituisce elemento automaticamente ostativo alla permanenza del cittadino straniero sul territorio nazionale (Cons. Stato, sez. III, 8 settembre 2015, n. 4196; T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 4 marzo 2013, n. 166).

Pertanto non residua alcun potere discrezionale in capo all'amministrazione, sicché non è neanche configurabile il denunciato vizio di eccesso di potere per ingiustizia manifesta (T.A.R. Toscana, sez. I, 18 gennaio 2007, n. 23).

Nell'ipotesi in cui lo straniero sia stato condannato per uno dei reati previsti dalla legislazione come ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno senza necessità di un'autonoma valutazione della concreta pericolosità sociale del soggetto, non

vi è spazio né in sede amministrativa né giurisdizionale di valutarne l'entità.

Peraltro deve osservarsi che la tipologia dell'attività criminale indicata e l'entità della pena comminata nel caso di specie impone necessariamente di ritenere sussistente una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica anche in base alle disposizioni - vincolanti per ogni Stato firmatario ed i suoi organi interni - di cui all'art. 96, c. 2, lett. a) e b) della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, prevedendo tali norme di diritto comunitario - sovraordinato agli ordinamenti interni dei singoli Stati contraenti - che sussiste una tale minaccia quando sia intervenuta nei confronti di uno straniero extracomunitario una condanna «per un reato passibile di una pena privativa della libertà di almeno un anno».

Diversamente opinando si incorrerebbe nella violazione del diritto comunitario europeo da parte dello Stato contraente eventualmente inadempiente (cfr. T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 29 settembre 2015, n. 834).

Per quanto precede il ricorso deve essere respinto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Bologna, Sezione Seconda, definitivamente decidendo sul ricorso in epigrafe, **lo respinge.**

Condanna la ricorrente alle spese del giudizio che liquida in € 500,00 (cinquecento), oltre oneri di legge, ferma restando la liquidazione già disposta in sede cautelare.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Mozzarelli, Presidente

Ugo Di Benedetto, Consigliere

Laura Marzano, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/12/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)